

19/192/CR6a/C4

**ORDINE DEL GIORNO RELATIVO ALLE PROBLEMATICHE
APPLICATIVE DELLA DELIBERA CIPE N.64/2019 RECANTE “FONDO
SVILUPPO E COESIONE FSC 2014/2020 INTERVENTI PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PER IL RIPRISTINO
E LA TUTELA DELLA RISORSA AMBIENTALE - MISURE PER
L’ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI”**

Le Regioni e le Province autonome,

- **vista** la delibera CIPE n. 25/2016 di individuazione, in relazione alle risorse FSC 2014-2020, delle aree tematiche e relative dotazioni finanziarie, che stabilisce, tra l’altro, che le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori devono essere assunte entro il termine del 31/12/2019;
- **vista** la delibera CIPE n. 26/2018 di aggiornamento del quadro finanziario del FSC e del riparto tra le aree tematiche, che ha prorogato il suddetto termine al 31/12/2021, chiarendo che detta obbligazione si intende assunta con l’intervento della proposta di aggiudicazione;
- **vista** la delibera CIPE n. 64/2019, pubblicata in data 11/10/2019, la quale modifica la delibera 25/2016 solo per la parte relativa agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e tutela della risorsa ambientale;
- **visto** l’art. 3 della citata delibera, che recita: “*..gli interventi di valore inferiore a 10 milioni di euro, per i quali entro sei mesi dalla pubblicazione della presente delibera non sia approvato un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori, sono definanziati e le relative risorse sono riprogrammate ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019. [...]*”, anticipando di fatto il termine per non incorrere nel definanziamento al 10/04/2020, quindi di **oltre un anno**, per gli interventi di valore inferiore a 10 milioni di euro, che costituiscono gran parte del totale;
- **visto** l’art. 5 della citata delibera CIPE, che prevede che i commissari straordinari possono, nel limite del 3% del finanziamento assegnato, avvalersi di Sogesid per il supporto tecnico specialistico;
- **considerato** che la programmazione delle fasi di attuazione degli interventi, finanziati a vario titolo con risorse FSC (Patti territoriali per lo sviluppo, Piano Operativo Ambiente, Piano stralcio 2019), è stata calibrata con riferimento all’assunzione dell’OGV entro il 31.12.2021, previsione normativa sulla quale le Regioni hanno fatto legittimo affidamento;
- **considerato** che il termine di 6 mesi (ad oggi cinque) è difficile da rispettare anche nel caso di interventi con stati di progettazione più avanzata;
- **considerato** che sono, pertanto, a rischio di definanziamento ingenti risorse

assegnate alle Regioni per il contrasto del dissesto idrogeologico, magari proprio per gli interventi maggiormente risolutivi di criticità gravi sul territorio, dirottando le risorse verso nuovi interventi con ordine di priorità sicuramente inferiore;

- **considerato** che non vi è neanche certezza che tali risorse restino alla stessa Regione, essendo garantito solo il rispetto del vincolo di destinazione territoriale di cui all' articolo 1, comma 6, della legge 147/2013, secondo la chiave di riparto 80% nelle aree del Mezzogiorno e 20% nelle aree del Centro-Nord;
- **considerato** che l'accelerazione cui tende la delibera n. 64/19, in alcuni casi, è frenata dalla mancata contestuale emanazione dei decreti di finanziamento ed erogazione delle relative anticipazioni da parte del Ministero dell'Ambiente;
- **considerato** che l'efficacia dell'azione del Commissario è strettamente legata alla possibilità di avvalersi di un'assistenza tecnica dedicata e adeguata e che sarebbe più utile lasciare ai commissari la possibilità di utilizzo della quota massima del 3% del finanziamento assegnato, oltre che per avvalersi del supporto di Sogesid, anche e soprattutto per sostenere i costi per la costituzione di una struttura tecnica di supporto dedicata, o per il potenziamento di quelle esistenti, gestita direttamente dai singoli commissari;

chiedono al Governo di inserire, nel primo provvedimento normativo utile, le seguenti modifiche alla delibera CIPE n. 64/2019:

- a) eliminare l'art. 3, riconfermando il termine di scadenza di cui alla delibera 26/18 (31/12/201);
- b) alla fine dell'art. 5, aggiungere le seguenti parole: *“ovvero, entro lo stesso limite del 3%, avvalersi di proprie strutture tecniche, da costituire o potenziare”*.

Roma, 15 novembre 2019